



N° PAP-04133-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 18/05/2017 al 01/06/2017

L'incarico della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 02435/2017 del 17/05/2017

N° DetSet 00187/2017 del 17/05/2017

Dirigente: MARIA ANTONIETTA GRECO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente delle acque meteoriche di prima pioggia nonché autorizzazione allo scarico – immissione delle acque di seconda pioggia e di dilavamento nonché dell'autorizzazione agli scarichi per subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marchio Esso sito alla S.S. 613 Viale Porta D'Europa - PV 7979 – società proponente Castrignanò Salvatore & Figli S.n.c. - Attività 6 - Obiettivo 1 - Azione 4.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ARCH. MARIA ANTONIETTA GRECO
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02435/2017, composta da n° 11 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 26 MAG. 2017

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
DIRIGENTE UFFICIO
SETTORE URBANISTICO
arch. Antonietta GRECO

Premesso che:

- in data 13/06/2011 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
 - b) comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
 - d) autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3](#)

- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell’art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all’art. 3, comma 3 e all’art. 7, comma 1 del regolamento;
- l’art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 *“Norme in Materia Ambientale”* dispone: *“tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....”*;
- l’art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:”..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....”;
- l’art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell’art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d’acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d’acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l’art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: *“i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura”*;
- il R.R. 26/13 prevede, all’art. 2, l’obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questa A.C. in data 24/03/2017 col n. 46700, il sig. Castrignanò Salvatore, nella sua qualità di amministratore della società Castrignanò Salvatore & Figli Snc, con sede legale e operativa in Lecce alla strada di accesso alla superstrada LE-Br, chiedeva il rilascio dell’AUA ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. 59/2013;
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota acclarata al prot. n. 18488 del 31.03.2017, trasmetteva la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Castrignanò Salvatore, rappresentante legale della società Castrignanò Salvatore & Figli Snc, con sede legale e operativa in Lecce alla strada di accesso alla superstrada LE-Br, in catasto Foglio n. 196, particella n. 883, allegando la seguente documentazione:
 - relazione + progetto;
 - relazione idrogeologica acque meteoriche;
 - relazione idrogeologica acque reflue;
- il Comune di Lecce, C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ispettorato Ambientale, Ufficio Unico dei Rifiuti, ufficio Tutela Ambientale V.I.A./VAS, Randagismo, Canili, con nota pec acquisita al prot. n. 20495 del 07.04.2017, nell’ambito del procedimento AUA, trasmetteva copia dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche n. 9-17 Amb;
- con atto di determinazione n. 189 del 26/04/2017 la Provincia di Lecce - servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente veniva adottata, a favore della società Castrignanò Salvatore &

- Figli Snc, l'Autorizzazione Unica ambientale nel rispetto di determina prescrizioni;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”*;
 - l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 228 del 17/04/2015;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 136 del 16/11/2016;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;

- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q - attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;

- il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- l'impianto oggi effettua, mediante impianto monoblocco, il trattamento in continuo delle acque di dilavamento, con scarico in pozzo perdente;
- per adeguare l'impianto alle prescrizioni del R.R. n. 26/13 il gestore ha previsto l'installazione, a monte dell'impianto esistente, di un pozzetto deviatore delle portate, di tre vasche di accumulo delle acque di prima pioggia, munite di temporizzatore e pompa, per l'invio al trattamento in un nuovo impianto mod. Neutra SZI 3500/BC, quindi vasca di accumulo per il riutilizzo ed il surplus con scarico in pozzo perdente;
- il Comune di Lecce, C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ispettorato Ambientale, Ufficio Unico dei Rifiuti, ufficio Tutela Ambientale V.I.A./VAS, Randagismo, Canili, con nota pec acquisita al prot. n. 20495 del 07.04.2017, nell'ambito del procedimento AUA, trasmetteva copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche n. 9/2017 Amb;
- con atto di determinazione n. 189 del 26/04/2017 la Provincia di Lecce - servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente veniva adottata, a favore della società Castrignanò Salvatore & Figli snc, l'Autorizzazione Unica ambientale nel rispetto di determina prescrizioni;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società Castrignanò Salvatore & Figli Snc, con sede legale in Lecce strada di accesso alla superstrada LE-BR, per il distributore carburanti per autotrazione in gestione alla ditta (PV ESSO n.7979) sito in Lecce alla strada di accesso alla superstrada LE-BR, in catasto Foglio n. 196, particella n. 883, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Salvatore CASTRIGNANO' nato a Lecce il 11/05/1952, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:

- autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione delle acque meteoriche di prima pioggia;
- autorizzazione, ai sensi del R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. per lo scarico in subirrigazione e negli strati superficiali del suolo delle acque provenienti dal Bar e dai servizi igienici a servizio dell'impianto di cui all'oggetto;

Verificato:

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, per il distributore carburanti per autotrazione in gestione alla ditta (PV ESSO n.7979) sito in Lecce alla strada di accesso alla superstrada LE-BR, in catasto Foglio n. 196, particella n. 883, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** sostitutiva, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:

- autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione delle acque meteoriche di prima pioggia;
- autorizzazione, ai sensi del R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. per lo scarico in subirrigazione e negli strati superficiali del suolo delle acque provenienti dal Bar e dai servizi igienici a servizio dell'impianto di cui all'oggetto;

a favore della **Castrignanò Salvatore & Figli Snc**, con sede legale in Lecce strada di accesso alla superstrada LE-BR, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Salvatore CASTRIGNANO' nato a Lecce l'11/05/1952;

1. **di prendere atto** della determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente recante n. 189 del 26/04/2017 (Atto di determinazione n. 544 del 26/04/2017);
1. **di prendere atto** dell'autorizzazione rilasciata dal Settore Ambiente di questa A.C. recante prot. n. 0052925/2017 del 06/04/2017 e recante n. 09/2017 AMB;
1. **di sottoporre** la società Castrignanò Salvatore & Figli Snc al rispetto delle condizioni qui di seguito riportate:

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata a scaricare sul suolo, mediante trincea disperdente, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dai piazzali della struttura commerciale in oggetto, in eccesso alla capacità di recupero per usi non potabili, alle

seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento la società potrà continuare ad utilizzare i sistemi di depurazione e scarico esistenti a condizione che siano correttamente mantenuti;
- b) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 **entro il 15 febbraio 2018**, così come da elaborati scritto - grafici, allegati all'istanza di adeguamento, che qui si intendono integralmente riportati;
- c) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento a questo Servizio inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- d) ad opere realizzate:
- scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante pozzo perdente, come da allegata planimetria, le acque depurate di prima pioggia e seconda pioggia nonché quelle di lavaggio delle aree esterne;
 - effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
 - rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
 - mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
 - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
 - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
- e) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Suap di questa Amministrazione Comunale, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

f) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

con riferimento all'autorizzazione, ai sensi del R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. per lo scarico in subirrigazione e negli strati superficiali del suolo delle acque provenienti dal Bar e dai servizi igienici a servizio dell'impianto di cui all'oggetto, osservare le seguenti prescrizioni:

- il titolare dello scarico, dovrà realizzare tutte le necessarie attività, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii. Inoltre, con particolare riferimento alle acque reflue da scaricare la ditta dovrà:
 1. garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
 2. effettuare idonea manutenzione della trincea disperdente dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, per assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
 3. garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di Abitanti Equivalenti;
- in riferimento al punto dello scarico, le zone di rispetto devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
- devono essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea, ecc.;
- lungo l'asse della condotta dovranno essere messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare tali da garantire il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
- i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i., ovvero dal D.L. vo n. 99/92, con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 26/2011;
- è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;
- il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di

depurazione;

1. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

1. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

1. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

1. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

1. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:


- a) Alla Società Castrignanò Salvatore & Figli Snc, con sede legale in con sede legale in Lecce strada di accesso alla superstrada LE-BR;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3 – Lecce;
- c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
- d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
- e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
- f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;

1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

1. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

1. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



PV 7979 - LECCO SS 613 ACC. SUPER S. LE-BR - PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO

S.S. LECCO - BRINDISI

Brindisi

Pa
g.
1

COMMITTENTE: ExxonMobil ESSO ITALIANA s.r.l.	Data: Aprile 2016	PVF: 7979
	Ubicazione: Lecce (Le) S.S. 313 Lecce-Brindisi	Data: Aprile 2016
Rev.	Disegn.	Firma
Oggetto: PLANIMETRIA PROGETTO L.152	Scala: 1:250	Data: Aprile 2016

ARTELIA
 ARTELIA S.p.A.
 Piazza Guglielmo Marconi 25 - 02144 ROMA
 • Tel. 06 5000030 • Fax 06 5011592
 Web: www.artelia.com


 NO.DG.E Servizi s.r.l.
 Via Genova n°8 - 87036 - RENDE (CS)
 Tel. 0984-466654 - Fax 0984-847827

PROGETTISTA
Studio De.c.a.m.
 PERILLO, ARNOLDI & ING. MAURIZIO PAPA
 Via Salaria 10 - 00193 Roma (It) - Tel. +39 06 8532519
 Email: studio@de.c.a.m.it

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE E VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA CESSIONE SENZA AUTORIZZAZIONE